

**GIUSTIZIA E SENTENZE**

**Ordinamento penitenziario.** Le indicazioni per le richieste di risarcimento presentate da chi è recluso in condizioni inumane e dall'avvocato

# Carceri affollate, così si chiedono i danni

Istanze a magistrato di sorveglianza e giudice civile - Domande entro l'anno per gli ex detenuti

**Fabio Fiorentin**

Otto punti chiave di cui tenere conto per chiedere il risarcimento del danno subito per il **sovraffollamento delle carceri**. Con la nuova possibilità - regolata dall'articolo 35-ter della legge 354/75, introdotto dal Dl 92/2014, convertito dalla legge 117/2014 - sono partite le richieste dei detenuti in **condizioni inumane o degradanti** e dei loro avvocati. Ma, in mancanza di precise indicazioni operative nel Dl 92, è elevato il rischio di presentare un'istanza che non può essere accolta. In attesa che la giurisprudenza chiarisca i dettagli, ecco le prime indicazioni per la formulazione dell'istanza.

L'azione per il **risarcimento del danno** per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non richiede particolari formalità, e può essere formulata personalmente dall'interessato o tramite il difensore, che deve essere munito di procura speciale.

Competente a decidere è il magistrato di sorveglianza del luogo in cui il soggetto si trova detenuto, se l'interessato lamenta un pregiudizio "attuale" ai propri diritti. Il tribunale civile del capoluogo del distretto nel cui territorio l'attore è residente è, invece, competente nel caso di: custodia cautelare non computabile ai fini della determinazione della pena da espiare; cessazione della pena detentiva (ad esempio, per i detenuti ammessi alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale); detenzione progressiva non più in esecuzione al momento della proposizione della domanda; o, in generale, pregiudizio non più attuale.

L'azione civile va proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Decadono dal ri-

corso anche coloro che, terminata la pena detentiva o la custodia cautelare in carcere, non propongono l'azione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Dl 92/14, avvenuta il 28 giugno. Deve presentare l'istanza negli stessi termini, a pena di decadenza, anche chi ha proposto ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 3 della Convenzione, sempre che la Cedu non abbia già deciso sulla ricevibilità del ricorso. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, che decorrono dal verificarsi del fatto illecito.

Mentre l'azione civile è regola-

## LA SOGLIA

L'indennizzo è ammesso se lo spazio per persona è inferiore a tre metri quadri includendo i letti ma non gli arredi fissi

ta dagli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile è dubbia, nel silenzio della legge, la procedura da seguire davanti al giudice di sorveglianza: è possibile applicare la disciplina del procedimento in camera di consiglio partecipato, regolato dagli articoli 127, 666, 677 e 678 del Codice di procedura penale, o la procedura camerale semplificata, prevista dall'articolo 69-bis, legge 354/75.

La violazione dell'articolo 3 della Cedu scatta quando non si rispetta la "soglia critica" di 3 metri quadrati per detenuto. Per verificarla, dal computo della superficie delle camere di detenzione si esclude quella dei servizi igienici interni alle celle, oltre agli spazi degli arredi fissi (armadi guardaroba, stipetti, pensili). Vanno incluse, invece, le superfici occupate da tavoli, sedie, sgabelli, per-

ché non sono arredi fissi e sono utilizzabili dai detenuti per le attività quotidiane. Nel calcolo dei 3 metri quadrati entrano anche i letti e gli eventuali spazi usati come cucina. Nel ricorso vanno precisati tutti gli elementi dai quali inferire la sussistenza del pregiudizio sofferto, precisando i periodi di detentivi cui si riferisce il danno e gli elementi di fatto dai quali desumerne la sussistenza.

L'istruttoria avviene d'ufficio, ma le parti possono chiedere l'assunzione di prove. In particolare, può essere disposta l'acquisizione delle relazioni dell'Asl sulle condizioni dei locali di detenzione e la documentazione degli organi penitenziari sul trattamento applicato al detenuto.

Il **magistrato di sorveglianza** decide con ordinanza, comunicata al Pm e notificata alle parti. Il giudice civile si esprime con decreto motivato. Se accoglie l'istanza, il giudice di sorveglianza, se il pregiudizio sofferto non è inferiore a 15 giorni, riduce proporzionalmente la pena detentiva da espiare (un giorno di pena ogni dieci di pregiudizio). Quando la pena ancora da eseguire non consente la detrazione dell'intera misura o se il pregiudizio sofferto non raggiunge 15 giorni, viene disposto il risarcimento monetario (8 euro per ogni giorno di detenzione in condizioni inumane). Davanti al giudice civile, il risarcimento del danno è sempre monetario.

La decisione del magistrato di sorveglianza è reclamabile davanti al tribunale di sorveglianza, che procede nelle forme dell'udienza camerale in presenza delle parti, e la decisione è soggetta a ricorso per Cassazione. Il decreto del **tribunale civile in composizione monocratica** non è, invece, soggetto ad alcun reclamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**La check list**

**LEGITTIMATI E DOMANDA**

**Può agire il detenuto**

Sono legittimati a proporre l'azione di risarcimento del danno per restrizione in carcere in condizioni contrarie all'articolo 3 della Cedu coloro che sono sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, i detenuti in espiazione di pena a titolo definitivo o internati per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva, se ristretti in condizioni inumane o degradanti. La domanda può essere formulata personalmente o a mezzo del difensore munito di procura speciale

**COMPETENZA FUNZIONALE**

**Ricorsi divisi**

La competenza a decidere i ricorsi è distribuita tra il magistrato di sorveglianza e il giudice civile. Il primo è competente nel caso di pregiudizio "attuale", cioè se la detenzione in condizioni inumane sussiste al momento dell'istanza. È, invece, competente il tribunale civile in caso di pregiudizio sofferto in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella pena da espiare; per chi ha già espiato la pena detentiva in carcere; e in tutti i casi di pregiudizio non più attuale

**COMPETENZA TERRITORIALE**

**Dove si presenta l'istanza**

Se è competente il magistrato di sorveglianza, l'istanza va depositata presso la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza individuato in base all'articolo 677 del Codice di procedura penale, cioè in relazione all'istituto di pena dove l'interessato si trova al momento del ricorso, anche se il pregiudizio si riferisce alla detenzione sofferta presso un altro istituto. Se è competente il giudice civile, il procedimento si incardina presso il tribunale del capoluogo del distretto di residenza dell'interessato

**DECADENZA E PRESCRIZIONE**

**Sei mesi per agire**

L'azione per il risarcimento del danno davanti al tribunale civile deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il diritto al risarcimento del danno è soggetto al termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'articolo 2947 del Codice civile. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui si verifica il fatto illecito

**CONTENUTO DELL'ISTANZA**

**Condizioni «inumane»**

Nel ricorso occorre precisare gli elementi dai quali si possa ricavare l'esistenza del pregiudizio, indicando i periodi di detenzione a cui si riferisce il danno. Dato che la violazione dell'articolo 3 della Cedu scatta quando non si rispetta la soglia di 3 metri quadrati per detenuto, vanno precisati elementi come la dimensione della cella, il numero di occupanti, la durata della detenzione, la composizione degli arredi, le condizioni igieniche, l'areazione e l'illuminazione dei locali

**INAMMISSIBILITÀ E ISTRUTTORIA**

**Manifesta infondatezza**

Se l'istanza al magistrato di sorveglianza segue il procedimento camerale partecipato, si applica l'articolo 666, comma 2, che prevede l'inammissibilità della domanda che sia mera riproposizione di una precedente istanza già respinta, o sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. Il magistrato di sorveglianza svolge d'ufficio l'istruttoria, ma le parti possono chiedere di assumere le prove rilevanti

**IMPUGNAZIONI E SPESE**

**Appello limitato**

L'ordinanza del magistrato di sorveglianza è reclamabile davanti al tribunale di sorveglianza e la decisione di quest'ultimo è soggetta a ricorso per Cassazione. Il decreto del tribunale civile in composizione monocratica non è, invece, soggetto a reclamo. Per le spese del giudizio, in mancanza di specifiche indicazioni nel decreto legge 92/2014, sembrano applicabili gli articoli 91 e seguenti del Codice di procedura civile

**NORME TRANSITORIE**

**Entro il 27 dicembre**

Chi, al 28 giugno scorso, data di entrata in vigore del Dl 92/2014, ha cessato di espiare la pena detentiva o non si trova più in custodia cautelare in carcere, può agire davanti al giudice civile entro sei mesi, cioè entro il 27 dicembre. Entro la stessa data, chi ha già fatto ricorso alla Cedu può proporre l'istanza introdotta dal Dl 92 se la Corte non ha ancora deciso sulla ricevibilità del ricorso. La domanda deve indicare, a pena di inammissibilità, la data del ricorso alla Cedu